



Ministero dello Sviluppo Economico

GABINETTO DEL MINISTRO

Ministero dello Sviluppo Economico

Uffici diretta collaborazione del Ministro

Struttura: **MISE2020_UDCM_GAB**

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0020726 - 01/10/2020 - USCITA**

titolarlo: **21.03.01.**

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI
SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI

DG-ISSEG

dgmereen.dg@pec.mise.gov.it

Oggetto: schema di decreto per la predisposizione di un meccanismo di incentivi per l'**interrompibilità tecnica** dei prelievi dalla rete di trasporto nazionale del **gas naturale** per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali

Con riferimento allo schema di decreto specificato in oggetto si restituisce l'originale firmato dal Ministro.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Stefania De Angelis)



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 7, del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

VISTO in particolare l'articolo 28, comma 2, del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

VISTO in particolare l'articolo 28, comma 3, del citato decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

VISTO il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, e in particolare l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che prevede l'adozione di un Piano di emergenza per il settore gas in cui siano elencate le misure da attivare in caso di eventi sfavorevoli inattesi per il sistema nazionale del gas naturale;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019, recante aggiornamento del Piano di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale;

VISTE le possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale, definite nel citato Piano di emergenza;

VISTA la deliberazione 29 dicembre 2005, n. 297/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la quale, fra l'altro, è stato istituito un fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali, ai fini della promozione dell'interrompibilità del sistema del gas naturale;



VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 12 dicembre 2005 recante l'aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli o inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, ed in particolare l'articolo 3 per quanto riguarda le responsabilità degli operatori del sistema nazionale del gas naturale;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 20 gennaio 2006 recante misure per l'incentivazione di un'offerta di interrompibilità volontaria della domanda di gas naturale;

VISTO il decreto direttoriale 10 agosto 2007 recante i criteri per remunerare i servizi volontari di interrompibilità aggiuntiva dei consumi di gas naturale richiesti per fronteggiare la crisi del sistema del gas naturale verificatesi nell'inverno 2006;

CONSIDERATA la limitata disponibilità dei volumi da destinare, allo stato attuale, alla così detta misura di "*peak shaving*" mediante GNL, dovuta al fatto che i terminali di rigassificazione italiani non sono più sottoutilizzati, bensì hanno raggiunto, nel complesso, un coefficiente di utilizzo molto elevato;

CONSIDERATA quindi la necessità di predisporre ulteriori misure per incrementare la sicurezza e l'affidabilità del sistema gas;

RITENUTO necessario prevedere, al fine della predisposizione di ulteriori misure, opportuni meccanismi per servizi di interrompibilità della fornitura di gas naturale offerti dai clienti industriali, purché provvisti di adeguati strumenti utili al fine di poter rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall'impresa maggiore di trasporto, ovvero che si impegnino a rendicontarli con cadenza giornaliera su apposita piattaforma informatica predisposta dall'operatore maggiore del trasporto, in grado di dare un contributo significativo alla diminuzione dei consumi giornalieri di gas naturale in condizioni di emergenza, istituendo un sistema di interrompibilità tecnica volontaria, basato su principi di mercato, demandandone l'applicazione a provvedimenti dell'Autorità di regolazione per l'energia le reti e l'ambiente (Autorità);

RITENUTO di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante il periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonché sui clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 Sm³/anno;

RITENUTO conseguentemente necessario aggiornare il Piano di Emergenza, allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2019;

SENTITO il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9.10.2001,



DECRETA

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce l'istituzione di un meccanismo per un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall'attivazione di eventuali contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ* (di seguito "clienti finali industriali").
2. Le modalità di attuazione del servizio di interrompibilità, nonché le sanzioni in caso di mancata attivazione dell'interrompibilità assegnata, sono stabilite con deliberazione dell'Autorità, adottata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2.

Art. 2

Criteri generali relativi alla procedura

1. Il periodo complessivo di possibile attivazione della misura è compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo di ciascun anno. L'Autorità stabilisce le modalità di partecipazione alla procedura per la selezione dei soggetti aggiudicatari del servizio di interrompibilità in base a criteri di pubblicità, trasparenza, non discriminazione e merito economico e fissa i prezzi massimi per l'assegnazione del servizio. Gli oneri relativi graveranno sul fondo istituito con deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005 n. 297/05.
2. Il servizio è offerto secondo due modalità differenziate in base alla tempistica di preavviso relativa all'attivazione e alla durata dell'applicazione:
 - servizio A: preavviso di 24 ore con durata massima di tre giorni consecutivi;
 - servizio B: preavviso di 48 ore con durata minima di tre giorni consecutivi e durata massima di 5 giorni lavorativi.
3. Il Ministero, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 9.10.2001, entro il 30 settembre di ogni anno indica all'Autorità i volumi massimi giornalieri da reperire tramite il servizio di interrompibilità e il numero massimo di giorni di attivazione.
4. L'applicazione della procedura è affidata all'impresa maggiore di trasporto.
5. L'assegnazione del servizio di interrompibilità è riservata ai clienti finali industriali, connessi alla rete di trasporto o alle reti di distribuzione, purché dotati di adeguati strumenti utili a rilevare direttamente i consumi di gas e teleletti dall'impresa maggiore di trasporto, ovvero che si impegnino a rendicontare tali consumi con cadenza giornaliera su apposita piattaforma



informatica predisposta dall'impresa maggiore del trasporto. Le procedure per partecipare all'offerta del servizio sono le seguenti:

- a) ciascun cliente finale industriale in grado di mettere a disposizione un quantitativo interrompibile almeno pari a 50.000 Sm³/giorno per singolo sito può partecipare in maniera diretta;
 - b) i clienti finali industriali in grado ciascuno di mettere a disposizione un quantitativo minimo pari a 5.000 Sm³/giorno per singolo sito partecipano mediante soggetti aggregatori ("Aggregatori"), conferendo a tal fine ad essi mandato irrevocabile. In tal caso ciascun Aggregatore deve aggregare clienti industriali, per un quantitativo complessivo almeno pari a 50.000 Sm³/giorno. I clienti finali di cui alla lettera a) possono partecipare a tali aggregazioni.
6. Ogni cliente finale industriale partecipa mediante un unico Aggregatore.
 7. L'attivazione e la rendicontazione dei quantitativi giornalieri di consumo gas interrompibili di soggetti partecipanti alla procedura tramite Aggregatori sono gestite con riferimento al singolo sito industriale. Non sono ammesse compensazioni di obblighi di riduzione tra clienti che hanno conferito mandato ad uno stesso Aggregatore.
 8. Le responsabilità del cliente finale di cui alla lettera a) del comma 5 nonché le responsabilità dell'Aggregatore e dei singoli clienti finali di cui alla lettera b) del comma 5, circa il mantenimento dell'impegno e l'effettiva riduzione dei consumi, ai fini dell'applicazione delle penali e della compensazione degli eventuali danni al sistema derivanti dalla mancata riduzione, sono stabilite con apposita Procedura, approvata dal Ministero, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto, sentita l'Autorità, che dovrà essere accettata e sottoscritta da ogni aggiudicatario in fase di assegnazione del servizio.
 9. La Procedura di cui al comma 8 disciplina anche la fattispecie riguardante la partecipazione al servizio da parte di soggetti titolari di stabilimenti multisito nonché di impianti che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo *in situ* al fine di garantire l'efficacia della misura.
 10. I clienti finali industriali che partecipano alla procedura devono essere in grado di diminuire i propri consumi di gas naturale, quando richiesto, per una quota non inferiore ai 50.000 Sm³/giorno ovvero ai 5.000 Sm³/giorno nel caso di partecipazione tramite Aggregatori, fermo restando quanto stabilito al punto 5.
 11. L'impresa maggiore di trasporto comunica al Ministero e all'Autorità i risultati della procedura di assegnazione ai fini dell'approvazione da parte del Ministero, sentita l'Autorità, e dell'emanazione degli eventuali provvedimenti necessari.
 12. Il servizio di interrompibilità non è cedibile.
 13. I soggetti aggiudicatari della procedura di cui al comma 1 rimangono responsabili di tutte le conseguenze dirette e indirette, anche nei confronti di soggetti terzi, derivanti dalla mancata interruzione o riduzione dei propri consumi di gas e devono dichiarare, all'atto dell'offerta, che in nessun caso l'interruzione, o la riduzione, potrà comportare rischi o danni alle



maestranze, all'ambiente e agli impianti produttivi. I soggetti aggiudicatari che utilizzano il gas naturale per la generazione elettrica funzionale al processo produttivo in situ si impegnano a non prelevare energia dalla rete elettrica in sostituzione di quella che non hanno generato in caso di attivazione dell'interrompibilità.

14. L'attivazione dell'interrompibilità di cui al comma 1 avviene secondo le modalità stabilite nel Piano di emergenza 2019 di cui al Regolamento UE 2017/1938, così come modificato dall'articolo 3.

Art. 3

Piano di emergenza

1. L'allegato 2 al decreto ministeriale 18 dicembre 2019 recante il "Piano di Emergenza del sistema italiano del gas naturale" è così modificato:
 - a) il punto 3.7 "Clienti finali industriali", è sostituito dal seguente: *"Assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito dei meccanismi remunerati di contenimento dei consumi."*
 - b) al punto 4.2.3, all'interno del paragrafo "Attivazione di misure non di mercato", è aggiunto: *"K. Attivazione della misura del servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti nazionali di trasporto e di distribuzione del gas naturale per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali."*

Art. 4

Disposizioni finali

1. Ai soggetti aggiudicatari della procedura di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni in materia di responsabilità di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 12 dicembre 2005.
2. I costi della misura sono allocati sui clienti finali civili e industriali, inclusa la generazione termoelettrica.
3. Il Decreto del Ministro delle attività produttive del 20 gennaio 2006 è abrogato, ed è conseguentemente abrogato il decreto direttoriale 10 agosto 2007.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet del Ministero, ed è comunicato all'impresa maggiore di trasporto e all'Autorità ai fini della sua applicazione.

Roma, 30 SET. 2020

Il Ministro